

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

Prot. n. 16555

li, 18.12.2014

AL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
S E D E**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA AI C.C.D.I.
2010-2012 – PERSONALE NON DIRIGENTE**

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 -sexies, come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Azienda, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

Le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono tuttora regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 22.01.2004.

Con l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, è stato previsto che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 (con ulteriore proroga al 31.12.2014 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 sono stati forniti gli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ed in particolare è stato precisato che la riduzione del fondo, in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Con parere della Corte dei Conti, a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, è stato precisato che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti.

L'entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del salario accessorio del personale impiegato nelle nuove attività (non correlate ad aumento stabile delle dotazioni organiche) viene quantificata tenuto conto che la misura della voce del salario accessorio, a titolo di incentivazione alla produttività, non è strutturata e predefinita contrattualmente e, pertanto, la quantificazione precisa a tale titolo è rimessa alle scelte di politica amministrativa in tema di personale dell'Amministrazione, fermo restando il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e le altre condizioni previste dall'art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla art. 54 D.Lgs. n. 150/2009 (limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, vincoli di bilancio e analoghi strumenti di contenimento della spesa, effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi previsti dagli articoli 16 e 31 del D.lgs. n. 150/2009).

L'Azienda, nel corso di questi anni ed in particolare nel periodo 2010-2012, ha sempre provveduto ad acquisire preventivamente, così come legislativamente previsto, il parere favorevole di codesto Collegio in materia di contrattazione decentrata. In particolare i vari pareri sono stati resi con verbale n. 185 del 30.11.2010 (annualità 2010); con verbale n. 194 del 07.06.2011 (annualità 2011); con verbale n. 203 del 07.06.2012 (annualità 2012) (allegati alla presente).

Nell'anno 2012, dopo la sottoscrizione della preintesa, si è tuttavia determinata una particolare situazione per la quale l'Azienda ha ritenuto di procedere ad una puntuale verifica delle modalità di costituzione del fondo, preso atto delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali succedutesi in materia. Tanto al fine di verificarne la corretta costituzione, relativamente al personale del Comparto ed alla Dirigenza.

Si è convenuto, in altri termini, di operare, in via di autotutela, un controllo puntuale sulle modalità di calcolo delle risorse, sull'applicazione delle norme e sull'interpretazione delle medesime.

Sul punto si precisa che, in applicazione del parere ARAN RAL 052 del 4.6.2001 e dell'art. 40, comma 3-quinquies sesto periodo, del D. Lgs. n. 165/01, l'Amministrazione ha l'obbligo di condurre verifiche in autotutela, potendo intervenire con correttivi per conseguire un risultato più coerente con le clausole contrattuali.

In tal senso è stato affidato specifico incarico ad un consulente esterno con il dichiarato obiettivo di procedere: a) alla verifica dei calcoli effettuati nelle varie annualità; b) alla ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali; c) alla determinazione dell'importo del fondo attuale, in virtù delle complesse operazioni di revisione innanzi descritte.

Nella fattispecie non va, peraltro, assolutamente sottaciuto l'impatto dovuto all'applicazione dell'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68/2014, nonché alle indicazioni operative (obbligatorietà della verifica della correttezza della costituzione dei fondi) fornite dal Comitato Temporaneo, costituito in seno alla Conferenza Unificata per effetto della Circolare Interministeriale n. 60/GAB del 12.05.2014.

La ricognizione del fondo, oggettivamente protrattasi a lungo per motivi di salute del consulente incaricato, si è conclusa nello scorso mese di settembre.

I risultati di tale attività sono contenuti negli allegati al presente documento.

Per le annualità 2010-2012 si è proceduto ad una puntuale ricognizione delle modalità di calcolo degli importi, con indicazione delle differenze, positive o negative, rispetto ai dati riportati in sede di sottoscrizione dei singoli contratti decentrati.

Nella tabella che segue si riportano i dati sintetici relativi ai valori indicati nelle singole relazioni finanziarie, rispetto a quelli rideterminati per effetto dell'attività di ricognizione eseguita, nonché gli importi effettivamente erogati al personale per ciascun anno di competenza:

| ANNO 2010 | Valori riportati in relazione e certificati | Valori rideterminati | Importi effettivamente erogati (Rilevazione contabilità) |
|---|--|-----------------------------|---|
| TOTALE RISORSE STABILI | € 375.268,08 | € 356.175,63 | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | € 259.422,03 | € 250.313,00 | |
| TOTALE IMPORTI CHE NON PARTECIPANO AL LIMITE DEL FONDO | € 57.254,17 | € 67.713,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVE RISORSE | € 691.944,28 | € 674.201,63 | € 606.488,87 |
| ANNO 2011 | | | |
| TOTALE RISORSE STABILI | € 375.268,08 | € 356.046,63 | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | € 259.422,03 | € 250.305,00 | |
| TOTALE IMPORTI CHE NON PARTECIPANO AL LIMITE DEL FONDO | € 79.941,73 | € 40.103,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVE RISORSE | € 714.631,84 | € 646.454,63 | € 602.072,71 |
| ANNO 2012 | | | |
| TOTALE RISORSE STABILI | € 364.460,36 | € 355.199,63 | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | € 251.950,68 | € 206.816,00 | |
| TOTALE IPORTICHE NON PARTECIPANO AL LIMITE DEL FONDO | € 65.000,00 | € 147.333,00 | |
| TOTALE COMPLESSIVE RISORSE | € 681.411,04 | € 709.348,63 | 536.626,44 |

L'esame della documentazione e dei risultati della ricognizione effettuata evidenzia come, in sede di costituzione dei fondi relativi alle varie annualità, siano emersi meri errori di calcolo, accanto ad una interpretazione delle medesime modalità di calcolo dei vari istituti contrattuali non sempre in linea con le più recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Per effetto del suindicato lavoro è stato possibile ricostruire i fondi non solo in maniera corretta, ma anche ottenere una altrettanto corretta base di calcolo per la costituzione dei fondi delle successive annualità.

Peraltro la concreta erogazione del cosiddetto "salario accessorio" in favore dei dipendenti evidenzia come gli importi effettivamente corrisposti siano notevolmente inferiori non solo a quanto già certificato, ma anche in riferimento alle somme come sopra rideterminate con conseguente certezza che le medesime hanno trovato sicura capienza nei pertinenti capitoli di bilancio, relativi alle annualità 2010-2012.

La presente relazione viene trasmessa a codesto Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente

Avv. Vincenzo Pignatelli

f.to Vincenzo Pignatelli